REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa, per la campagna 1991, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dai paesi terzi occorre, secondo un metodo determinato, stabilire contingenti annui d'importazione suddivisi in quattro quote trimestrali;

considerando che la Repubblica portoghese ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di mantenere le restrizioni quantitative;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 360/86, è opportuno fissare per la campagna 1991 i contingenti in oggetto per la Spagna e per ogni prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991, i contingenti d'importazione e la loro suddivisione in quattro quote trimestrali, compresi i quantitativi eventualmente accordati ai paesi terzi in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 360/86 sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.

ALLEGATO

Contingenti annui per l'importazione in provenienza dai paesi terzi e ripartizione trimestrale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 360/86

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti annui	Quote trimestrali			
			1	2	3	4
0302 50 10 ex 0302 50 90 0302 69 35 ex 0304 10 98	Alcuni naselli (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi o refrigerati	8 000	3 360	2 240	1 200	1 200
0302 69 55 ex 0304 10 98	Acciughe (Engraulis spp.), fresche o refrigerate	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625
ex 0302 69 65 ex 0304 10 98	Naselli del genere Merluccius spp., freschi o refrigerati	10 000	2 860	2 140	1 430	3 570
0302 69 85 0303 79 83	Melu o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou), freschi, refrigerati o congelati	1 500	375	375	375	375
ex 0302 69 98 ex 0304 10 98	Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi o refrigerati	60	15	15	15	15
0303 78 10 0304 90 47	Naselli del genere Merluccius spp., congelati	38 000	9 500	9 500	9 500	9 500
ex 0304 10 31	Filetti di alcuni merluzzi (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi o refrigerati	3 500	875	875	875	875
0304 20 57	Filetti di naselli del genere Merluccius spp., congelati	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ex 0305 62 00 0305 69 10	Alcuni naselli (Gadus morhua, Gadus ogac) e pesci della specie Boreocadus saida, non secchi, salati o in salamoia	23 000	10 350	3 415	3 415	5 820
ex 0306 24 90	Grancerole, vive	1 500	375	375	375	375
ex 0307 91 00	Vongole, vive, fresche o refrigerate	23 000	3 040	6 110	3 040	10 810